



Maggiorazione della borsa di dottorato

Ogni Dottorando con borsa di studio può trascorrere un periodo di studio o ricerca all'estero preventivamente autorizzato beneficiando della maggiorazione del 50% dell'importo della propria borsa di studio fino a un massimo di 12 mesi, frazionabili secondo le migliori esigenze del progetto di ricerca o anche in un'unica soluzione. Tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorandi in co-tutela o iscritti a corso di dottorato in convenzione con Enti esterni.

Come e farne richiesta e beneficiarne

Prima della partenza

Per presentare richiesta di maggiorazione, è necessario inviare all'indirizzo dottorato@segreterie.unige.it la seguente documentazione almeno un mese prima della partenza:

1. **Lettera di invito della struttura ospitante** redatta su carta intestata (obbligatoria solo per soggiorni superiori a 61 giorni);
2. **Autorizzazione del Collegio dei Docenti/Coordinatore** del Corso di Dottorato a svolgere il periodo all'estero.

Entrambi i documenti devono riportare le stesse date esatte di inizio e fine soggiorno e il luogo dell'attività.



Nel caso ci fossero cambiamenti rispetto alla data di partenza prevista e al periodo all'estero concordato è opportuno darne tempestiva comunicazione a dottorato@segreterie.unige.it.

Durante il periodo all'estero

A seguito della partenza è necessario inviare al medesimo indirizzo email:

3. **Email di conferma di avvenuto arrivo** presso la città di destinazione con indicazione data di arrivo SOLO in caso di svolgimento di missioni durante il periodo all'estero e solo qualora si chieda il rimborso delle spese sostenute, è necessario darne comunicazione a dottorato@segreterie.unige.it

Al termine del periodo

Una volta terminato il soggiorno all'estero, occorre inviare:

4. **Attestazione finale della struttura ospitante**, redatta su carta intestata e firmata da un responsabile, con l'indicazione delle date di inizio e fine soggiorno e di eventuali interruzioni e datata l'ultimo giorno di permanenza o il giorno successivo



Nel caso in cui le date di inizio e fine periodo non coincidano con quelle preventivamente concordate o nel caso in cui ci siano state interruzioni (a seguito di missioni, rientri temporanei in Italia, ecc.), si procederà al ricalcolo dell'importo della maggiorazione spettante per il periodo effettivamente svolto presso la struttura ospitante ed eventuali somme indebitamente percepite verranno addebitate in fase di successiva erogazione della borsa di dottorato.



Quando viene erogata

La maggiorazione è erogata sempre contestualmente al pagamento della rata della borsa di dottorato. A seconda della durata del periodo all'estero, viene conferita:

- **IN ITINERE**, ovvero mensilmente, per soggiorni superiori a 61 giorni
- **A POSTERIORI**, ovvero al termine del soggiorno a seguito dell'invio dell'attestazione finale redatta dalla struttura ospitante, per soggiorni fino a 61 giorni

Compatibilità e incompatibilità

Il Regolamento d'Ateneo per il Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 2340 del 27.05.2022 stabilisce che è vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, a eccezione delle borse concesse da istituzioni italiane o straniere, ed utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi. Ne consegue che la maggiorazione è **compatibile** con altre borse di studio finalizzate a finanziare periodi di ricerca all'estero (ad es. borse di mobilità Erasmus+).

Il Regolamento missioni e delle mobilità formative d'Ateneo emanato con D.R. n. 4530 del 30.12.2016 stabilisce che i dottorandi di ricerca con borsa, autorizzati dal Collegio dei Docenti a svolgere periodi di soggiorno all'estero e che beneficiano della maggiorazione della borsa del 50% possono fruire del rimborso delle sole spese di viaggio. Pertanto, la maggiorazione della borsa di dottorato e il rimborso spese missione (ad es. sul fondo per la ricerca in Italia e all'estero messo a disposizione di ogni dottorando) sono **incompatibili e non cumulabili**, ad eccezione della copertura delle spese di viaggio.

Per questo motivo, in caso di svolgimento di missioni (per convegni o conferenze, ecc.) in altre località durante il periodo all'estero e per le quali si richiede il rimborso spese, è indispensabile darne comunicazione all'Ufficio e riportare tali periodi nell'attestazione finale da produrre al termine del soggiorno. Se la maggiorazione è conferita mensilmente, non sarà possibile sosporrerla in itinere ma l'importo spettante per il periodo effettivamente svolto presso la struttura ospitante verrà ricalcolato al termine del soggiorno, a seguito della presentazione della sopracitata attestazione, ed eventuali somme indebitamente percepite verranno addebitate successivamente.

Assicurazione

Assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi: i dottorandi rientrano nella copertura della polizza RCT di Ateneo, la cui estensione territoriale “vale per il mondo intero” e che copre solo i danni dei quali l'Ateneo sia civilmente responsabile e non include la responsabilità per l'attività medica o sanitaria.

Assicurazione contro gli infortuni: i dottorandi sono assicurati presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche ai sensi dell'art. 4, n. 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. INAIL); le relative prestazioni, però, sono fruibili solo in Italia. Inoltre, sono assicurati contro gli infortuni che provochino la morte o l'invalidità permanente.

L'Università non fornisce alcuna assicurazione sanitaria: si raccomanda sempre di informarsi presso la ASL competente prima di recarsi all'estero e, in caso di necessità, di stipulare una polizza assicurativa privata. Si ricorda, inoltre, che nei Paesi UE vige il principio di reciprocità delle prestazioni sanitarie.